



COMUNE DI TRANI
n. 2371 del R.P.

Si attesta che il presente atto è stato regolarmente
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 13-08-18 al 28-08-18
e che avverso lo stesso non sono pervenute opposizioni.

Trani, _____

L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Generale

Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Viabilità

Proposta n. 257 del 12/08/2018

Ordinanza n. 155 del 12/08/2018

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E SOSTA TEMPORANEO SU VIA GIUSEPPE DE ROBERTIS, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA BEBIO E C.SO MATTEO RENATO IMBRIANI PER IL GIORNO 14.08.2018 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 23.59

II DIRIGENTE

Premesso che:

con nota del 07.08.2018 il parroco pro-tempore della parrocchia "San Giuseppe", sac. Francesco La Notte, ha chiesto per il giorno 14.08.2018 dalle ore 18.30 alle ore 23.59, la chiusura al traffico veicolare, con relativo divieto di fermata, di Via Giuseppe De Robertis, nel tratto compreso tra Via Bebio e C.so Matteo Renato Imbriani, al fine di consentire la celebrazione della veglia mariana sul sagrato della Chiesa, occupando pertanto parte di carreggiata della via de Robertis;

il suddetto parroco ha evidenziato nella suddetta nota che detta celebrazione prevede la partecipazione di un nutrito gruppo di fedeli;

Considerato che si rende necessario, al fine di consentire l'ordinato svolgimento della sopraccitata veglia in sicurezza, sotto l'aspetto della viabilità, procedere nel giorno e fascia oraria sopraindicata ad interdire al traffico veicolare la circolazione su Via De Robertis, nel tratto di strada compreso tra Via Bebio e C.so Matteo Renato Imbrini, con l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati nel suddetto tratto di strada;

Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti amministrativi in materia di viabilità ai sensi dell'art. 5 e 6 del vigente Codice della Strada;

Dato atto che la segnaletica stradale dovrà essere apposta, secondo le prescrizioni di cui al D.lgs 285/92 e s.m.i. e suo Regolamento di Esecuzione, a cura e spese dal Parroco pro-tempore della parrocchia "San Giuseppe" che ne assumerà ogni onere a suo carico;

Visto l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lett. b) del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30 aprile 1992 n.285) e successive modifiche ed integrazioni che conferiscono all'Ente proprietario della strada il potere per la regolamentazione della circolazione a mezzo ordinanza;

Visto il Regolamento di attuazione DPR n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

Visto il Decreto Sindacale di nomina dirigenziale;

ORDINA
per il giorno 14.08.2018 dalle ore 18.00 alle ore 23.59

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente riportati ai soli fini della viabilità,

- 1) l'istituzione del divieto di transito su Via Giuseppe De Robertis, tratto di strada compreso tra Via Bebio (esclusa) e C.so Matteo Renato Imbriani (escluso);
- 1) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della Via Giuseppe De Robertis, tratto di strada compreso tra Via Bebio (esclusa) e C.so Matteo Renato Imbriani (escluso).

Il richiedente dovrà provvedere a proprie cure e spese a reder noto gli effetti della presente ordinanza a mezzo di idonea segnaletica stradale temporanea da apporsi 48 ore prima dell'evento.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione che dovrà essere richiesta (se prevista) al competente ufficio Comunale (SUAP) e sarà trasmessa all'Ufficio Tributi per eventuali oneri da corrispondersi per l'occupazione temporanea se dovuti.

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860

ORDINA

per il giorno 14.08.2018 dalle ore 18.00 alle ore 23.59

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente riportati ai soli fini della viabilità,

- 1) l'istituzione del divieto di transito su Via Giuseppe De Robertis, tratto di strada compreso tra Via Bebio (esclusa) e C.so Matteo Renato Imbriani (escluso);
- 1) l'istituzione del divieto di fermata su ambo i lati della Via Giuseppe De Robertis, tratto di strada compreso tra Via Bebio (esclusa) e C.so Matteo Renato Imbriani (escluso).

Il richiedente dovrà provvedere a proprie cure e spese a reder noto gli effetti della presente ordinanza a mezzo di idonea segnaletica stradale temporanea da apporsi 48 ore prima dell'evento.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione che dovrà essere richiesta (se prevista) al competente ufficio Comunale (SUAP) e sarà trasmessa all'Ufficio Tributi per eventuali oneri da corrisponderci per l'occupazione temporanea se dovuti.

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi.

Il Responsabile del Servizio

**IL DIRIGENTE
DEL AREA POLIZIA LOCALE E
PROTEZIONE CIVILE
Leonardo Cuocci Martorano**

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Leonardo Cuocci Martorano;1;8975860